
DIRITTO ANNUALE 2011

La Camera di Commercio di Bergamo informa che, a partire dall'anno 2011, i soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) ⁽¹⁾ sono tenuti al versamento del DIRITTO ANNUALE ⁽²⁾.

IMPORTO DOVUTO

L'importo dovuto per l'anno 2011 è pari a **euro 30,00**.

TERMINE E MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento deve essere eseguito **entro il 16 giugno 2011**, esclusivamente **tramite modello di pagamento F24** in via telematica, eventualmente utilizzando in compensazione crediti derivanti da qualsiasi tributo e/o contributo.

È possibile effettuare il versamento anche nei trenta giorni successivi al termine maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo ⁽³⁾.

COME COMPILARE CORRETTAMENTE IL MODELLO F24

Nella sezione **CONTRIBUENTE** indicare il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale.

Quindi nella **SEZIONE ICI E ALTRI TRIBUTI LOCALI**, indicare:

- la sigla **BG** nella colonna **codice ente**
- il codice **3850** nella colonna **codice tributo**
- l'anno **2011** nella colonna **anno di riferimento**
- l'importo di euro **30,00** nella colonna **importi a debito versati**

(Se il pagamento viene eseguito oltre il 16 giugno 2011 ed entro il 18 luglio 2011, indicare l'importo di euro 30,12 comprensivo della maggiorazione dello 0,40%).

1. **Associazioni, Fondazioni, Enti pubblici e religiosi** e altri soggetti senza fini di lucro che, per realizzare i propri scopi associativi o istituzionali, esercitano un'attività economica organizzata, sono tenuti all'iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) previsto dall'art. 9 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581.

2. **L'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è stato modificato dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23** prevedendo che i soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa.

3. La maggiorazione dello 0,40% deve essere applicata anche nel caso in cui il versamento venga effettuato utilizzando in compensazione eventuali crediti relativi ad altri tributi e/o contributi.

SANZIONI

Nei casi di tardivo od omesso pagamento, verrà applicata una sanzione dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni del decreto 27 gennaio 2005, n. 54 del Ministero delle attività produttive e del "Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni applicabili ai casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Bergamo".

La normativa di riferimento è consultabile sul sito internet www.bg.camcom.it al percorso >> Registri albi e ruoli >> Diritto annuale >> Sanzioni sul diritto annuale.

Per informazioni: sito internet www.bg.camcom.it – call center tel. 199113394 – ufficio Diritto Annuale tel. 035 4225 262 / 202 – fax 035 4225 203 – e-mail diritto.annuale@bg.camcom.it.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Emanuele Prati

Bergamo, maggio 2011